



COMUNE DI VITERBO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 460 DEL 10/12/2019	OGGETTO : DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE L.431/98 -ANNUALITA' 2019. ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE V
---	--

L'anno **Duemiladiciannove** addì **dieci** del mese di **Dicembre** in VITERBO, nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, alle ore 16.00 si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza ARENA GIOVANNI MARIA - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa PUOPOLO ANNALISA - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

	Presente			Presente	
CONTARDO ENRICO MARIA	SI		ALLEGRI NI LAURA	SI	
MICCI ELPIDIO	SI		MANCINI ALESSIA	SI	
UBERTINI CLAUDIO	SI		DE CAROLIS MARCO	SI	
SBERNA ANTONELLA	SI		BARBIERI PAOLO	SI	
SALCINI LUDOVICA	SI				

Su proposta n. 572 del 05.12.2019 dell'Assessore Sberna

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 9 dicembre 1998 n° 431 ed in particolare art. 11 con la quale è stato istituito il Fondo nazionale destinato all'erogazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 giugno 1999 e s.m.i che ha fissato i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo e determinato i criteri per il calcolo dello stesso;

Visto l'art. 14 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 concernente " Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ";

Visto il Regolamento Regionale 19 novembre 2008, n° 22, che tra l'altro, ha esteso la possibilità di accesso al fondo regionale per il sostegno alla locazione a tutti i Comuni del Lazio;

Visto l'art. 26 del Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n. 2 che consente a tutti i Comuni della Regione Lazio di individuare con appositi bandi pubblici i conduttori aventi i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

Vista la D.G.R. n. 603/2018 con la quale è stato stabilito il trasferimento delle risorse del Fondo morosità incolpevole non spese dai comuni nelle annualità 2014/2018 sul fondo per il sostegno alla locazione in conformità con quanto stabilito nel D.M. 31 maggio 2019;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 784 del 22.10.2019, pubblicata sul B.U.R. Lazio n° 91 del 12 novembre 2019, che approva i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per il sostegno alla locazione di cui all'art.11, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n°431;

Considerato che ai sensi della suddetta DGR 784/2019 i Comuni possono stabilire criteri di priorità per l'attribuzione dei contributi ai soggetti collocati utilmente nella graduatoria che sarà stilata oppure erogare percentuali inferiori del 100% del contributo spettante, qualora il fabbisogno comunale accertato sia superiore alle risorse regionali assegnate, a condizione che ne diano preventiva specificazione nei bandi;

Ritenuto di dover fornire il seguente indirizzo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 18.08.20000 n. 267 al responsabile del settore V, al fine di procedere alla definizione criteri di ripartizione del fondo per il sostegno alla locazione:

a) qualora il contributo assegnato dalla Regione Lazio sia inferiore al totale del contributo spettante indicato nella graduatoria definitiva, il Comune si avvarrà della facoltà di erogare ai soggetti beneficiari percentuali inferiori al 100% del contributo spettante.

b) Il contributo comunale non verrà comunque erogato qualora l'importo del contributo spettante risulti inferiore ad € 100,00.

Atteso che il contenuto degli indirizzi sopra esposti attengono alle decisioni proprie del Sindaco e dell'organo di governo ai sensi dell'art. 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs n. 267/2000;

Considerato che tale tipologia di atti non ha, conseguentemente:

a) necessità di essere vagliata secondo il processo di analisi della regolarità tecnica e contabile definito per le altre deliberazioni dall'art. 49 del Tuel (in quanto l'indirizzo o la scelta di alta amministrazione non sono immediatamente sottoponibili ad un confronto puntuale, in quanto rappresentano scenari molto ampi, amministrativamente e contabilmente non ancora ben definiti);

b) imputazioni contabili;

c) contenuti normativi o para-normativi o comunque profili immediatamente precettivi (in quanto gli indirizzi devono essere necessariamente tradotti in regole, obiettivi, progettualità specifiche).

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 1775 del 27 marzo 2013 ha peraltro tradotto in termini operativi le caratteristiche distintive degli atti di indirizzo o di direttiva, specificando che non possono rientrare in questa categoria atti gestionali, come l'approvazione di offerte presentate da operatori economici.

In particolare, è stato evidenziato come la deliberazione di giunta rivesta natura di atto di indirizzo, di atto cioè con il quale, nel rispetto di quanto prevede l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, con riguardo alle competenze degli organi di governo del comune, quando assuma in sé contenuti di natura meramente orientativa con finalità politico-organizzative, ferma restando la competenza del responsabile del servizio ad adottare i provvedimenti veri e propri del caso con efficacia nei confronti dei terzi.

Pertanto, poiché gli atti di gestione includono funzioni dirette a dare adempimento ai fini istituzionali posti da un atto di indirizzo o direttamente dal legislatore, oppure includono determinazioni destinate ad applicare, pure con qualche margine di discrezionalità, criteri predeterminati per legge, attengono conseguentemente alla funzione di indirizzo gli atti più squisitamente discrezionali, afferenti scelte politiche e strategiche dell'ente.

Constatato che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 DLgs. n. 267/2000 non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio interessato e neppure il parere di regolarità contabile del responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000

Visti i pareri favorevoli di regolarita' tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento

Con voti unanimi

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di dar mandato al Responsabile del Settore V a provvedere con propria determinazione alla approvazione del bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2019, con indicazione della ripartizione dei contributi in conformità all'indirizzo espresso con il presente atto;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma. 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Giovanni Maria Arena

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Annalisa Puopolo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 10.12.2019

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Annalisa Puopolo